

## CONVENZIONE

### AI SENSI DEL D.M. 150/2023, ART. 6, C. 1, LETT. t)

Oggi, 11 febbraio 2025, fra le parti:

- Giustizia Nuova S.r.l., avente sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Piemonte n° 5, Codice fiscale e Partita IVA 04923170650, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Nicola Levita;
- Works in Progress S.r.l., avente sede legale in 00139 Roma, alla Via Marcello Soleri n° 16, Codice fiscale e Partita IVA 02675940601, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Paolo Capezzuoli;

### PREMESSO CHE:

- a) Giustizia Nuova S.r.l. (di seguito denominato in breve Giustizia Nuova) è Organismo di mediazione iscritto al n° 460 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- b) Works in Progress S.r.l. ha costituito l'Organismo di mediazione non autonomo "Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato – INMEDIAR" (di seguito denominato in breve INMEDIAR), iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- c) entrambe le parti svolgono attività di mediazione civile, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023 e l. ss. mm. e ii.;
- d) ciascuna parte, per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività, ritiene utile potersi avvalere, in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti e regolamenti, di alcune sedi e dei mediatori accreditati dell'altra, ai sensi del D.M. 150/2023, art. 6, comma 1, lettera t);

tutto ciò premesso,

### SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Definizioni:

- per “Organismo titolare” o “parte titolare” di un procedimento di mediazione si intende la parte che abbia ricevuto l’istanza per tale mediazione e presso cui risulti, pertanto, iscritto il relativo procedimento;
- per “sede diretta” di una parte si intende una sede nella sua piena disponibilità, in forza di atto di proprietà o di contratto di locazione o di comodato;
- per “sede in convenzione” di una parte si intende una sede nella disponibilità di tale parte in quanto concessa dall’altra parte tramite accordo di scambio sedi, ai sensi del D.M. 150/2023, art. 6, comma 1, lettera t).

2) INMEDIAR concede ad Giustizia Nuova, per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l’uso delle seguenti sedi dirette e dei mediatori ivi operanti:

- Alba (CN), Corso Giacomo Matteotti n. 7.

3) Giustizia Nuova concede a INMEDIAR, per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l’uso delle seguenti sedi dirette e dei mediatori ivi operanti:

- Pontecagnano Faiano (SA), Via Piemonte nn. 3-5-7.

4) Ciascuna parte utilizzerà prevalentemente i mediatori dell’altra per lo svolgimento dei propri procedimenti di mediazione civile nelle sedi in convenzione; in casi particolari, comunque, ciascuna parte potrà utilizzare i propri mediatori nelle sedi in convenzione:

- per propria iniziativa, previo consenso della parte che la ospita nella propria sede diretta data in convenzione, ovvero
- su richiesta motivata della parte ospitante.

5) Le parti potranno inserire le sedi reciprocamente concesse nell’elenco delle

proprie sedi di mediazione sul registro telematico del Ministero della Giustizia e sul proprio sito internet, nonché nelle proprie comunicazioni pubblicitarie, indicandole con “presso” seguito dal nome dell’Organismo concedente la sede, in modo conforme ai seguenti esempi:

- Sede Giustizia Nuova Alba, presso INMEDIAR, Corso Matteotti 7;
  - Sede INMEDIAR Pontecagnano, presso Giustizia Nuova, Via Piemonte 3-5-7.
- 6) Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, ciascuna parte non potrà utilizzare denominazioni o marchi di proprietà dell’altra parte senza il preventivo consenso scritto della proprietaria.
- 7) Ulteriori sedi potranno essere scambiate dalle parti, tramite semplice modifica degli elenchi contenuti nell’allegato “A” e successiva sottoscrizione delle parti.
- 8) Ciascuna parte si impegna ad avvisare l’altra con la massima tempestività, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, di qualsiasi impedimento, anche temporaneo, alla fruibilità delle sedi in convenzione.
- 9) Ciascuna parte, ricevuta un’istanza per una mediazione da svolgere presso una sede in convenzione, si impegna a fissare gli incontri in giorni e orari concordati, anche telefonicamente, con l’altra parte, che dovrà comunque celermente comunicare giorni e ore disponibili e mediatore da designare;
- 10) Per consentire la corretta ed efficace gestione dei procedimenti da parte del mediatore incaricato, la parte titolare del procedimento da svolgere presso la sede in convenzione s’impegna a rendergli disponibili il proprio regolamento di procedura e codice etico e a istruirlo sull’utilizzo di eventuali *software* o piattaforme telematiche in uso per la gestione dei procedimenti.
- 11) Se non diversamente –di volta in volta– pattuito, ciascuna parte non è autorizzata a incassare pagamenti per conto dell’altra.

12) Per l'utilizzo delle sedi in convenzione, la parte titolare s'impegna:

- a informare costantemente l'altra parte circa i pagamenti delle parti relativi a tale procedimento e a adoperarsi al meglio affinché avvengano puntualmente, anche tramite il rapido recupero di eventuali pagamenti insoluti;
- a retribuire il mediatore incaricato nella misura del 30% delle indennità di mediazione incassate, escluse le spese vive e le spese di avvio;
- a versare all'altra parte, al ricevimento della relativa fattura, il 40% delle indennità di mediazione incassate, escluse le spese vive e le spese di avvio della mediazione che rimarranno di sua esclusiva competenza.

13) In parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 12, qualora la procedura di mediazione dovesse svolgersi –come previsto dall'art. 8-bis D.Lgs. 28/2010– interamente in via telematica, l'Organismo titolare potrà nominare un proprio mediatore che opererà da remoto, riducendo la quota da versare all'Organismo ospitante al 15% delle spese di mediazione in luogo del 40% previsto per tutti gli altri casi. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora anche solo una parte istante o invitata non dovesse acconsentire allo svolgimento della procedura in via telematica, la procedura andrà considerata in presenza, senza alcuna deroga agli articoli 4 e 12.

14) Le parti potranno recedere dalla presente scrittura facendone pervenire comunicazione all'altra parte, con preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R o p.e.c., consentendo in ogni caso la conclusione di tutti i procedimenti di mediazione già attivati al momento del recesso.

15) In caso di controversie insorte sul presente contratto le parti convengono, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione, di ricorrere al procedimento di mediazione presso un Organismo di Mediazione, diverso dalle parti,

iscritto al Registro del Ministero della Giustizia e avente sede nelle province di Roma o Salerno; tale Organismo potrà essere scelto congiuntamente dalle parti oppure da quella che per prima attiverà il procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto:

Works in Progress S.r.l.

Giustizia Nuova S.r.l.